

STATUTO

del "COMITATO DI AMICIZIA ITALO-AUSTRIACO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituito il comitato denominato "COMITATO DI AMICIZIA ITALO-AUSTRIACO".

ARTICOLO 2

La sede del comitato è in Valli del Pasubio (VI) alla Via Malga Cornetto s.n..

ARTICOLO 3

SCOPI E FINALITA'

Il comitato ha struttura democratica, non ha fine di lucro, si ispira ai principi cristiani e si propone di:

- svolgere attività di promozione e valorizzazione degli ideali europei.
- promuovere iniziative di incontro e aggregazione per approfondire le rispettive conoscenze e fare tesoro delle rispettive memorie, anche collaborando con pubbliche amministrazioni, enti, associazioni, fondazioni, soggetti privati;
- sottolineare il valore delle manifestazioni civili e patriottiche privilegiando la collaborazione e le intese con le amministrazioni pubbliche anche accettando incarichi da queste;
- divulgare la conoscenza delle tradizioni italo-austriache e

degli altri paesi europei, della storia comune, anche attraverso forme di consulenza;

- organizzare mostre, cerimonie, convegni, e quant'altro ritenuto utile dal comitato;

- dare sostegno e fornire collaborazione ad associazioni di reduci, di ex combattenti, italiane, austriache ed europee;

- promuovere ogni opportuna iniziativa presso le autorità militari per rafforzare il legame che li unisce con la società civile.

ARTICOLO 4

DURATA

Il comitato ha durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga deliberata dall'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE

Sono associati al comitato le persone europee e maggiorenni, che aderiscono ai valori, principi, scopi e finalità sopra indicati.

Per aderire al comitato come, associato ordinario, occorre fornire le proprie generalità e dichiarare di condividere scopi e finalità del comitato.

L'ammissione di un nuovo associato è decisa dal Presidente, il quale può accoglierla o rifiutarla sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo.

Possano essere ammessi associati con la qualifica di "onorari" ai quali spetta il diritto d'intervento in Assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale, economico e finanziario del comitato inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo d'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura.

Il comitato assolverà i propri compiti e farà fronte ai propri obblighi mediante:

- il versamento volontario di contributi da parte degli associati, in ragione della propria disponibilità a sostenere le spese di gestione del comitato;
- gli atti di liberalità ed i contributi da parte di terzi in genere;
- eventuali erogazioni, contributi, sovvenzioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione, da enti pubblici o privati, da sponsorizzazioni;
- il ricavato di attività commerciali occasionalmente esercitate in via sussidiaria e strumentale all'Associazione.
- Le eventuali spese per la reciproca accoglienza ed ospitalità di persone italiane, austriache ed europee coinvolte in scambi

culturali saranno sostenute individualmente dai singoli associati ospitanti.

ARTICOLO 7

ORGANI DEL COMITATO

Sono organi del comitato:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

Il Presidente promuove iniziative e programmi, coordina l'attività del comitato, lo rappresenta legalmente in giudizio e nei confronti dei terzi, ha potere di firma.

Presiede e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente nomina il Vice Presidente scegliendolo fra i componenti del Consiglio Direttivo ed il Segretario scegliendolo fra gli associati non consiglieri.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo collegiale composto da quattro associati, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea degli Associati con le forme e le modalità stabilite dalla Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante avviso scritto affisso in sede o mediante altro strumento di comunicazione idoneo, quale a titolo esemplificativo fax o e-mail, fatta pervenire a ciascun Consigliere almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo della seduta.

Il Presidente inoltre convoca il Consiglio Direttivo quando a richiederlo siano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Ha competenza residuale per quanto non espressamente attribuito dalla legge o dallo Statuto agli altri organi.

Predisporre il programma di massima dell'attività per l'anno in corso ed il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consigliere decade dalla carica:

- per scadenza naturale del termine;
- per perdita della qualità di associato;
- per dimissioni.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati iscritti e registrati nell'elenco degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- nominare il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti con le forme e le modalità stabilite dalla stessa Assemblea;
- approvare il progetto di massima dell'attività del comitato per l'anno in corso ed i conti consuntivi della gestione;
- esprimere inoltre il proprio parere su ogni altra questione sottoposta al suo giudizio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del progetto di attività e l'esame

del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente, il quale ha comunque l'obbligo di convocarla qualora ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio direttivo o i due decimi degli associati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto affisso in sede o mediante altro strumento di comunicazione idoneo, quale a titolo esemplificativo fax o e-mail, fatto pervenire a ciascun associato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere l'ordine del giorno, data, ora e luogo della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 11

IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Cura ed aggiorna la tenuta dell'elenco associati e riscuote i contributi.

Tiene la contabilità sociale e quella eventualmente imposta dalla legge conservandone la documentazione relativa.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 12

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli cura la redazione del rendiconto annuale, vigila sulla gestione economica dei fondi raccolti e sulla loro erogazione.

ARTICOLO 13

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato del comitato il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore.

L'eventuale patrimonio residuo verrà interamente devoluto alla Casa di Riposo di Valli del Pasubio.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti applicabili.